

N° 145/2009 MCR

N° 10015/2009 PM

IRRIBINALE



## TRIBUNALE DI LECCE

### Sezione del riesame

#### ORDINANZA IN CAMERA DI CONSIGLIO

#### AI SENSI DELL'ART. 324 C.P.P.

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott.ssa Laura Liguori	Presidente
dott. Stefano Marzo	Giudice
dott.ssa Ilaria Solombrino	Giudice

decidendo in ordine all'impugnazione proposta in data 7.10.09 nell'interesse di  
, in atti generalizzato, avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio  
emesso dal Pubblico Ministero in data 28.09.09 avente ad oggetto tre videopoker, in  
relazione al reato di cui agli artt. 718 e 719 c.p.

sentita la difesa in camera di consiglio ed esaminati gli atti;

sciogliendo la riserva di cui al relativo verbale, osserva quanto segue.

In data 25 settembre 2009, militari della Guardia di finanza di Maglie si recavano presso la sala giochi di proprietà dell'indagato ed accertavano la presenza di tre video poker ed un avventore, intento a giocare. Rilevando la sussistenza delle violazioni degli artt. 718 e 719 c.p. i militari procedevano al sequestro dei tre congegni elettronici.

In data 228.09.09 il Pm convalidava il sequestro con il decreto oggetto di impugnazione.

Nella medesima data il Pm avanzava richiesta di archiviazione con provvedimento motivato alla cui lettura si rinvia. In particolare, in ossequio alla più recente giurisprudenza, il Pm sottolineava l'impossibilità di provare la presenza dell'elemento del fine di lucro dal punto di vista del giocatore non potendosi dedurre il fine di lucro dal solo carattere aleatorio del gioco; rappresentava altresì l'inutilità di eventuale consulenza tecnica (così contraddicendo quanto indicato nello stesso provvedimento del medesimo giorno in cui tra le esigenze cautelari si indicava la necessità di accertamenti tecnici) che avrebbe potuto dare indicazioni solo sulle caratteristiche costruttive e di funzionamento ma non anche sull'ammontare delle vincite e delle poste in gioco.

Ebbene, posto ciò, condividendo il tribunale l'intero argomentare del Pm non resta che annullare il provvedimento di sequestro per insussistenza del *fums commissi delicti*

Ne consegue la restituzione dei beni all'avente diritto atteso che gli stessi non sono oggetto di confisca essendo intervenuta la depenalizzazione dell'art. 110 TULPS ed essendo l'eventuale confisca amministrativa. Un fatto giuridico del tutto estraneo al sequestro penale e non giustificativo del mantenimento dello stesso.

P.Q.M.


Annulla il decreto di sequestro emesso dal Pm in data 28.09.09 nei confronti di  
avente ad oggetto tre apparecchi di videopoker ed ordina l'immediata  
restituzione all'avente diritto.

Esecuzione a cura del Pm.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Lecce, 16 ottobre 2009

Il Giudice est.  
dott.ssa Ilaria Solombrino



Il Presidente  
dott.ssa Laura Liguori



DEPOSITO  
17-10-2009

